Ordine degli Ingegneri di Genova
Piazza della Vittoria 11-10 – 16121 Genova

Ente pubblico non economico posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia, R.D. 2537/1925, art. 57

RESPONSO DVR e DPI

La redazione del DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 17 comma 1 lettera a) precisa che: Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28.

Per cui l'unico soggetto deputato alla redazione del DVR è il datore di lavoro.

I documenti relativi ai procedimenti di prevenzione incendi possono essere redatti dal tecnico abilitato o dal professionista antincendio in funzione delle previsioni del D.M. 07/08/2012 che definisce per ogni procedimento la qualifica del soggetto deputato alla firma del documento.

Ricordiamo che è definito quale tecnico abilitato art. 1 comma 1. lettera b) del citato decreto: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze (v. R.D. 2537/1925 e D.P.R. 328/2001);

Mentre è definito professionista antincendio art. 1 comma 1. lettera c) del citato decreto: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Per quanto riguarda il professionista antincendio i corsi di abilitazione sono svolti periodicamente dall'Ordine degli Ingegneri di Genova e dagli altri Ordini / Collegi professionali e vengono segnalati in newsletter, in alternativa esistono anche altri enti di formazione che erogano tale servizio.

Cordiali Saluti.

Il Segretario	Il Presidente
Ing. Georgia Cesarone	Ing. Enrico Sterpi Ph.D.
f.to digitalmente	f.to digitalmente